

REGOLAMENTO DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18/02/2021 (*in vigore sino al delisting delle azioni di Atlantia S.p.A.*)

Premessa

Il presente regolamento disciplina il ruolo, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. (di seguito "Atlantia" o la "Società"), nonché i principali profili organizzativi del modello di corporate governance, in coerenza con i principi e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana in data 31 gennaio 2020 (di seguito il "Codice di Corporate Governance" o "Codice") al quale la Società aderisce.

Art. 1

Definizioni

- a) **Amministratore Delegato:** si intende l'Amministratore Delegato della Società;
- b) **Assemblea:** si intende l'Assemblea della Società;
- c) **Azionista Significativo:** si intende l'azionista che detiene una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società;
- d) **Collegio:** si intende il Collegio Sindacale di Atlantia;
- e) **Comitati:** si intendono i comitati di cui all'art. 12;
- f) **Consigliere/i:** si intendono i Consiglieri di Amministrazione di Atlantia;
- g) **Consiglio:** si intende il Consiglio di Amministrazione della Società;
- h) **Lead Independent Director:** si intende il Lead Independent Director di cui al successivo art.6;
- i) **Operazioni Rilevanti:** come individuate dal Consiglio;
- j) **Piattaforma:** ha il significato di cui al successivo art. 8.2;
- k) **Presidente:** si intende il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l) **Relazione sul Governo Societario:** si intende la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all'art. 123-*bis* del TUF;
- m) **Segretario:** si intende il Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società;

- n) **Società di Rilevanti Dimensioni:** per tali si intendono le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diverse dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupano in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presentano ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro (cfr. lettera f dell'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti);
- o) **Società Strategiche:** si intendono le società aventi rilevanza strategica individuate dal Consiglio;
- p) **Statuto:** si intende lo statuto sociale di Atlantia *pro tempore* vigente;

Art 2

Il Consiglio di Amministrazione

2.1 La Società è amministrata dal Consiglio composto, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina dei Consiglieri, ne determina il numero.

2.2 Il Consiglio, qualora non abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o due Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento. Se i Vice Presidenti sono due, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. In mancanza di Vice Presidenti, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Art. 3

Limiti al cumulo degli incarichi

3.1 I Consiglieri accettano e mantengono la carica in quanto ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società

quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in Società di Rilevanti Dimensioni (congiuntamente le “**Società Rilevanti**”) e del relativo impegno, anche alla luce della partecipazione ai Comitati.

3.2 Il Consiglio, nelle valutazioni di ciascuna posizione soggettiva, da svolgersi nell’interesse della Società, dovrà tenere in considerazione le circostanze concrete e gli impegni professionali, manageriali, imprenditoriali, (non limitati alla titolarità di cariche) del singolo Consigliere. Fermo restando quanto precede, il Consiglio ritiene che il numero di incarichi ulteriori di amministratore o sindaco, compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Consigliere non esecutivo della Società, non debba essere, di norma, superiore a 4 (quattro) in Società Rilevanti.

L’Amministratore Delegato non può ricoprire alcun altro incarico esecutivo e non più di 2 (due) incarichi non esecutivi in Società Rilevanti, ulteriori rispetto a quello ricoperto nella Società.

Il Presidente non può ricoprire più di 3 (tre) incarichi, di cui 1 (uno) solo esecutivo, in Società Rilevanti, ulteriori rispetto a quello ricoperto nella Società.

3.3 Ai fini del computo degli incarichi non si tiene conto di quelli ricoperti in Atlantia ed eventualmente nelle società dalla stessa controllate (direttamente o indirettamente), ovvero partecipate.

Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti ad un medesimo gruppo sono considerati quale unico incarico con prevalenza dell’incarico esecutivo su quello non esecutivo.

L’attribuzione dei poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto utilizzati con notevole frequenza.

3.4 Il Consiglio potrà consentire, su base soggettiva, deroghe ai limiti di cariche, previo parere del comitato endoconsiliare competente.

Ulteriori valutazioni verranno preventivamente esaminate o proposte dal comitato endoconsiliare competente.

3.5 Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note, ove richiesto, nella Relazione sul Governo Societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle Società Rilevanti.

Art. 4

Ruolo del Consiglio

Ferme restando le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e le materie non delegabili ai sensi di legge e di Statuto, il Consiglio svolge le attività raccomandate dal Codice e tra l'altro:

- a) definisce le strategie della Società ed individua le eventuali opportunità di investimento, in coerenza con il principio del perseguimento del successo sostenibile e ne monitora l'attuazione;
- b) esamina e approva il piano industriale della Società, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine effettuata con l'eventuale supporto del Comitato preposto;
- c) monitora periodicamente l'attuazione del piano industriale della Società e valuta il generale andamento della gestione, anche sulla base dei flussi informativi periodici ricevuti dalle controllate, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- d) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società ed elabora le linee guida Enterprise Risk Management per le società controllate;
- e) individua le Società Strategiche tra quelle che hanno un significativo valore strategico, patrimoniale, economico o finanziario per la Società;
- f) definisce il sistema di governo societario della Società e, se del caso, valuta e promuove le modifiche opportune, sottoponendole all'Assemblea quando di competenza di quest'ultima, elabora linee guida generali e procedure relative a flussi informativi che siano strumentali a consentire al Consiglio ed al Collegio di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle altre società controllate strumentali anche agli

- adempimenti previsti dall'art. 154-bis del TUF, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- g) delibera in merito alle operazioni non rientranti nelle deleghe attribuite all'Amministratore Delegato, sulle Operazioni Rilevanti nonché su ogni altra operazione che il Consiglio di Amministrazione ritenga di avocare alla propria competenza. Esamina, inoltre, anche attraverso l'informativa resa degli organi delegati ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, le operazioni delle Società Strategiche che possano avere un impatto sul titolo di Atlantia;
 - h) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta e aggiorna, su proposta del Presidente d'intesa con l'Amministratore Delegato, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società o le controllate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;
 - i) promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti per la Società anche attraverso l'adozione di apposita politica;
 - j) designa, su proposta dell'Amministratore Delegato: (i) nelle società direttamente controllate i candidati alla carica di amministratore e sindaco; (ii) nelle Società Strategiche i candidati alla carica di amministratore, previo parere favorevole del Comitato endoconsiliare preposto per la nomina dei soli amministratori esecutivi.
 - k) elabora, su proposta dell'Amministrazione Delegato, linee guida per la definizione di criteri generali circa i requisiti di onorabilità, professionalità e, ove richiesto dal ruolo, di indipendenza - ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa vigente - auspicati per la selezione degli amministratori, dei sindaci e dei componenti degli organismi di vigilanza nella Società e nelle società del Gruppo;
 - l) elabora, previo parere del Comitato endoconsiliare preposto, un piano e/o procedure per la successione dell'Amministratore Delegato e degli altri eventuali amministratori esecutivi;

- m) elabora, previo parere del Comitato endoconsiliare preposto, la politica per la remunerazione, da sottoporre all'Assemblea, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del top management;
- n) assicura che la remunerazione erogata e maturata sia coerente con i principi e i criteri definiti nella politica approvata dall'Assemblea e ne monitora l'attuazione;
- o) svolge, con il supporto del Comitato endoconsiliare preposto, gli ulteriori compiti di cui all'art. 6, raccomandazione 33 del Codice di Corporate Governance.

Art. 5

Consiglieri indipendenti

5.1 I Consiglieri indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio, fermo restando l'obbligo in capo a ciascun Consigliere di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente - sulla base delle informazioni dagli stessi forniti o a disposizione della Società e dei principi e delle raccomandazioni di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance - l'indipendenza dei propri membri al fine di rilevare l'eventuale esistenza di circostanze che incidano o possano apparire idonee ad incidere sull'indipendenza dei Consiglieri.

Ove le informazioni disponibili non siano ritenute sufficienti a valutare le situazioni potenzialmente sintomatiche di non indipendenza, il Consiglio richiede al singolo Consigliere *de quo* ulteriori informazioni in merito.

Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza che dovranno essere tempestivamente segnalate da ciascun Consigliere indipendente.

Ai fini della suddetta valutazione, il Consiglio definisce i contenuti e le modalità con cui i Consiglieri forniscono le suddette informazioni nonché i criteri applicativi con riferimento alla Società e riportati nel successivo paragrafo 5.2.

5.2 Il Consiglio valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo alla sostanza oltre che alla forma e tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere l'indipendenza di un Consigliere sono le seguenti, da considerarsi come non tassative:

- a) se è un Azionista Significativo della Società;
- b) se è, o è stato in uno dei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una Società Strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto in uno dei tre esercizi precedenti:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o con i relativi amministratori esecutivi o il top management, se il controllante è una società o ente;una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale come definita al successivo paragrafo 5.3;
- d) se riceve, o ha ricevuto in uno dei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente. Per la definizione di significativa remunerazione aggiuntiva si veda il successivo paragrafo 5.4.;
- e) se è stato Consigliere della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Consigliere esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se è uno stretto familiare (intendendosi per tali i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato ed i conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

5.3 Il Consiglio ritiene che per significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale si intenda, una relazione il cui valore complessivo sia superiore: (i) al 20% del fatturato della persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner, oppure (ii) al 20% del reddito annuo del Consigliere quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal Consigliere nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner.

5.4 Il Consiglio ritiene che per significativa remunerazione aggiuntiva debba intendersi una remunerazione per incarichi professionali o consulenze superiore al doppio della remunerazione fissa percepita nell'esercizio di riferimento per lo svolgimento della carica di Consigliere fatta salva una verifica da svolgersi caso per caso sulla base delle circostanze concrete.

Ai fini del calcolo della significativa remunerazione aggiuntiva si escludono i compensi per la partecipazione ai Comitati.

Tra gli incarichi professionali rilevanti ai fini del calcolo della significativa remunerazione aggiuntiva devono considerarsi comprese le cariche ricoperte nella società controllante, ove esistente, o nelle società controllate pertanto il relativo compenso ricevuto dal Consigliere è considerato remunerazione aggiuntiva ed è valutato nella sua significatività.

5.5 Ai fini della valutazione dell'indipendenza, il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun Consigliere, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri

aggiuntivi e/o parzialmente difformi che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario; in particolare saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative dal punto di vista economico, siano particolarmente rilevanti per il prestigio del Consigliere interessato. A tal fine ciascun Consigliere comunicherà tempestivamente al Consiglio l'esistenza di eventuali relazioni di carattere commerciale o professionale con la Società ed il gruppo affinché quest'ultimo possa valutarne la rilevanza indipendentemente dal relativo valore economico.

5.6 La perdita dei requisiti di indipendenza non comporta la decadenza dalla carica finché all'interno del Consiglio permanga un numero di Consiglieri indipendenti conforme a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.1.

5.7 Il Consiglio sottopone la propria valutazione sull'indipendenza dei propri membri al Collegio che verifica la corretta applicazione dei criteri sopra citati.

5.8 L'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio è reso noto al mercato dopo la nomina e, successivamente, nell'ambito della Relazione sul Governo Societario nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza. L'esito delle verifiche effettuate dal Collegio è reso noto al mercato nell'ambito della Relazione sul Governo Societario o della relazione del Collegio all'Assemblea.

5.9 I Consiglieri indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Consiglieri per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio e alla gestione sociale.

Art. 6

Lead Independent Director

6.1 Il Consiglio, con l'astensione dei Consiglieri non indipendenti, nomina un amministratore indipendente quale Lead Independent Director:

- a) se il Presidente è l'Amministratore Delegato o è titolare di rilevanti deleghe gestionali;
- b) se la carica di Presidente è ricoperta dalla persona che controlla, anche congiuntamente, la Società;

c) anche in assenza delle condizioni indicate alle lettere a) e b), se lo richiede la maggioranza dei Consiglieri indipendenti.

6.2 Al Lead Independent Director è attribuito il compito di coordinare le istanze ed i contributi dei Consiglieri non esecutivi ed in particolare di quelli indipendenti.

In particolare, lo stesso:

- convoca, autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri, e coordina le apposite riunioni di soli amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati d'interesse rispetto al funzionamento del Consiglio o alla gestione sociale;
- segnala al Presidente eventuali argomenti da sottoporre all'esame ed alla valutazione del Consiglio.

Articolo 7

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente, presso la sede legale o presso gli uffici amministrativi di Milano o in diversa località purché in Italia, nell'ambito della programmazione annuale delle adunanze consiliari nonché ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

7.2. A tal fine, il Consiglio, al più tardi entro il mese di gennaio di ciascun esercizio, approva le date delle riunioni consiliari e il calendario degli eventi societari previsti dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. da rendere noti al mercato entro il termine del 30 gennaio di ogni anno. Ogni successiva variazione delle date degli eventi societari diffuse al mercato dovrà essere tempestivamente comunicata al pubblico.

7.3. La convocazione, che può essere effettuata con mezzi di telecomunicazione che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (quali ad esempio la posta elettronica) o con le modalità di convocazione deliberate dal Consiglio, è fatta mediante avviso da spediti almeno cinque giorni di calendario prima della riunione o, in caso di urgenza, da spediti almeno ventiquattro ore prima.

7.4. La riunione si considera convenzionalmente tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione a prescindere dai luoghi e dalle modalità di partecipazione di Presidente, Segretario e Consiglieri. L'avviso di convocazione può prevedere lo svolgimento della riunione integralmente in audio e/o videoconferenza.

7.5. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio e/o videoconferenza, è consentita a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

7.6 In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i membri del Collegio in carica; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7.7 Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

7.8 È possibile la registrazione audio delle riunioni al fine di agevolare le attività di verbalizzazione, con distruzione della registrazione (e relativa eventuale trascrizione) dopo l'approvazione del verbale.

Art. 8

Flusso informativo ed Informativa pre-consiliare

8.1 I Consiglieri sono destinatari di un adeguato flusso informativo coordinato dal Presidente con il supporto del Segretario, in funzione del corretto esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'organo amministrativo. Detto flusso informativo riguarda, oltre agli argomenti oggetto d'esame da parte del Consiglio anche il follow-up delle determinazioni assunte collegialmente, l'eventuale corrispondenza più rilevante intercorsa tra la Società e la Consob e/o altre autorità

pubbliche. Il flusso informativo è assicurato di regola in occasione delle riunioni del Consiglio e/o dei Comitati, che ne riferiscono nella prima adunanza consiliare successiva. Il Presidente valuta l'opportunità di procedere medio tempore alla trasmissione di eventuale documentazione mediante la Piattaforma come di seguita definita.

8.2 Ai fini di garantire adeguata riservatezza e confidenzialità delle informazioni a supporto delle riunioni consiliari e di non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi, il Consiglio si avvale, in via esclusiva, di una piattaforma digitale con elevati requisiti di sicurezza per la condivisione della relativa documentazione (la "Piattaforma"). L'accesso alla Piattaforma avviene mediante l'utilizzo di credenziali assegnate a ciascun Consigliere e membro del Collegio successivamente alla nomina che devono essere custodite con diligenza e riservatezza al fine di evitare che alla stessa Piattaforma possano accedere soggetti non autorizzati.

8.3 La documentazione di supporto alle riunioni di Consiglio viene portata a conoscenza di ciascun Consigliere e membro effettivo del Collegio attraverso la Piattaforma con congruo anticipo ed in ogni caso entro il terzo giorno di calendario anteriore a quello fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la documentazione sarà resa disponibile appena possibile e comunque prima dell'inizio della riunione consiliare.

Per le riunioni straordinarie, non previste nel calendario annuale, convocate con un preavviso inferiore a cinque giorni o comunque convocate in modo da non consentire il rispetto del termine sopra richiamato, la documentazione sarà resa disponibile non appena possibile e comunque prima dell'inizio della riunione consiliare.

Ove in casi specifici non sia possibile fornire la necessaria informativa con congruo anticipo, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, cura che siano effettuati adeguati e puntuali approfondimenti durante le sessioni consiliari.

8.4 La documentazione a supporto delle riunioni consiliari deve essere corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti e che, ove

richiesto in relazione al singolo argomento all'ordine del giorno, deve essere completato con la relativa proposta di delibera.

8.5 La documentazione di supporto viene predisposta a cura della funzione aziendale competente; il personale della Società che predispone la documentazione per le riunioni del Consiglio è tenuto alle stesse regole di riservatezza cui sono soggetti i Consiglieri ai sensi del successivo articolo 11.3.

Art. 9

Presidente del Consiglio di Amministrazione

In aggiunta ai poteri previsti da legge e da Statuto, e ferme restando le eventuali deleghe allo stesso attribuite con delibera consiliare, il Presidente del Consiglio cura, con l'ausilio del Segretario:

- a) che l'informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire ai Consiglieri di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
- b) che l'attività dei Comitati sia coordinata con l'attività del Consiglio;
- c) d'intesa con l'Amministratore Delegato, che il top management della Società ed eventualmente gli amministratori delegati delle società del gruppo, nonché soggetti o consulenti esterni alla Società intervengano alle riunioni consiliari, anche su richiesta di singoli Consiglieri, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) con l'eventuale supporto del Lead Independent Director - ove nominato - che tutti i componenti del Consiglio e del Collegio possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori in cui operano le società del gruppo, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile della Società stessa nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento (riunioni di *c.d. board induction*);

e) l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione (c.d. *board review*) del Consiglio con il supporto del Comitato endoconsiliare preposto e della Direzione competente.

Art. 10

Segretario del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche tra persone estranee alla Società, in possesso di adeguati requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza di giudizio. In particolare, il Segretario dovrà:

- a) essere in possesso di laurea magistrale in materie economico-giuridiche;
- b) aver svolto, per almeno 3 anni, la funzione di segretario del consiglio di amministrazione in emittenti quotati o in Società di Rilevanti Dimensioni; e/o
- c) avere maturato, almeno 3 anni di esperienza, in studi legali specializzati in tematiche di diritto societario e corporate governance, ovvero ricoperto per il medesimo periodo ruoli apicali in direzioni legali di emittenti quotati o Società di Rilevanti Dimensioni.

Il Segretario dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Consiglio e, per esso, dal Presidente.

10.2 Oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Regolamento, il Segretario supporta l'attività del Presidente, in particolare nella preparazione delle riunioni consiliari e assembleari, nella predisposizione delle relative delibere, nell'assicurare l'adeguatezza, la completezza e la chiarezza dei flussi informativi diretti al Consiglio, nella comunicazione con i Consiglieri, nell'organizzazione del "*board induction*" e della "*board review*".

Il Segretario assiste l'Amministratore Delegato nei suoi rapporti con il Consiglio e fornisce assistenza e consulenza al Consiglio su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario.

Il Segretario coordina la segreteria dei Comitati al fine di razionalizzare e snellire i flussi informativi tra i Comitati stessi ed il Consiglio nonché gestire in modo efficace e coerente le relative agende.

10.3 Il Segretario redige i verbali delle riunioni. La bozza del verbale è sottoposta al Presidente e all'Amministratore Delegato per loro eventuali osservazioni e i

verbali sono approvati nel corso della riunione successiva del Consiglio, ove possibile, raccogliendo le eventuali richieste di modifica dei Consiglieri.

I verbali sono firmati da chi presiede la riunione e dal segretario della stessa e vengono conservati a cura del Segretario. Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Presidente e del Segretario, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell'intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi.

Art. 11

Doveri dei Consiglieri di Amministrazione

11.1 Tutti i Consiglieri devono agire e deliberare con cognizione di causa, autonomia e indipendenza di giudizio e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle rispettive specifiche competenze, avendo cura dell'interesse sociale e della creazione di valore stabile nel tempo per la generalità degli azionisti e degli stakeholder. È fatto onere ed è responsabilità dei Consiglieri di chiedere informazioni aggiuntive, laddove quelle ricevute siano ritenute insufficienti o inidonee, segnalandone l'esigenza in anticipo rispetto alla riunione consiliare a fronte di un flusso informativo preventivo.

11.2 Ciascun Consigliere assicura una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti ad esso attribuiti, a tal fine il Consiglio ritiene congrua la partecipazione ad almeno l'80% delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di cui gli stessi fanno parte, salvo giustificati impedimenti.

11.3 Fermo quanto previsto dalla procedura della Società in materia di operazioni con parti correlate, il Consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società, informa tempestivamente - e comunque prima della riunione consiliare, ed in modo esauriente gli altri Consiglieri e il Collegio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e si astiene dalla relativa delibera. Se si tratta dell'Amministratore

Delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

11.4 I componenti del Consiglio e del Collegio, nonché i soggetti che partecipano alle riunioni ai sensi del precedente art. 9, lettera c), sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie, informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni (o comunque durante le riunioni consiliari) e non possono divulgare la documentazione ricevuta, anche dopo la scadenza del mandato, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge, dalle autorità giudiziarie e/o di vigilanza, in ogni caso senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore obbligo di riservatezza loro imposto ai sensi di qualsiasi normativa anche professionale applicabile o ai sensi di specifici accordi di confidenzialità di cui siano parte. I predetti soggetti si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi al proprio incarico e sono tenuti al rispetto della Procedura informativa societaria al mercato.

11.5 Per assumere e mantenere la carica, i Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 147-*quinques* del TUF. Il Consiglio verifica il rispetto dei suddetti requisiti dopo la nomina e, successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti e comunque almeno una volta all'anno. A tal fine, i Consiglieri sono tenuti a rilasciare in sede di accettazione della candidatura e della carica e, successivamente, con cadenza almeno annuale una dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti e si impegnano a comunicare ogni variazione intervenuta.

11.6 Il Consiglio effettua una *board review* con cadenza annuale, valutando l'efficacia della propria attività e il contributo portato dalle sue singole componenti, attraverso procedure formalizzate di cui sovrintende l'attuazione. La *board review* ha ad oggetto la dimensione, la composizione e il concreto funzionamento del Consiglio e dei Comitati considerando anche il ruolo che esso ha svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il processo di *board review* è effettuato con il supporto ed il coinvolgimento del Comitato endoconsiliare preposto.

Art. 12

Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio istituisce al proprio interno Comitati, anche in ottemperanza ai principi e raccomandazioni stabiliti dal Codice di Corporate Governance, con funzioni istruttorie, propositive e consultive. I Comitati, nello svolgimento di attività istruttorie per conto del Consiglio, possono avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio che mette a disposizione di ciascun Comitato risorse finanziarie adeguate all'adempimento dei propri compiti.

12.2 Nella composizione dei Comitati, il Consiglio tiene conto dei requisiti di indipendenza, delle caratteristiche di professionalità dei Consiglieri e della loro esperienza, in modo che ciascun Comitato sia costituito da membri la cui competenza e professionalità risulti adeguata e valorizzata rispetto ai compiti attribuiti al Comitato di cui essi sono componenti.

12.3 I Comitati sono composti da almeno tre membri. Ciascun Consigliere può essere nominato membro di massimo due Comitati.

I poteri e le funzioni dei Comitati sono previsti in specifici regolamenti adottati con delibera del Consiglio.

Art. 13

Board induction

13.1 Il Presidente, d'intesa con il Lead Independent Director ove nominato, organizza, anche con il supporto del Segretario e nelle forme più opportune, iniziative finalizzate a fornire a Consiglieri e membri effettivi del Collegio un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui operano le società del gruppo, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile della Società stessa nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento (c.d. *board induction*).

13.2 Il Consiglio raccomanda che nel corso di ciascun esercizio si svolgano almeno due riunioni di *board induction*. Alle riunioni, possono partecipare, su

invito del Presidente, i manager della Società o delle società del gruppo nonché soggetti esterni con specifiche competenze sull'argomento oggetto di *induction*.

Art. 14

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci e dall'organo amministrativo uscente. In quest'ultimo caso, il Consiglio potrà esercitare la facoltà riconosciuta dallo Statuto, solo in assenza di un socio che eserciti il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Fermo restando l'applicazione delle previsioni di legge e di Statuto, il Consiglio:

a) assicura che la lista da esso presentata sia accompagnata da tutte le informazioni necessarie per consentire agli azionisti di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti in base alle previsioni del precedente art. 5;

b) presenta e rende note al mercato, contestualmente alla pubblicazione della lista, le proposte di delibera funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (es. determinazione del numero dei relativi componenti, loro durata in carica e remunerazione).

Il Consiglio esprime, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione. L'orientamento individua i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della Società, considerando i criteri di diversità indicati dal Codice e gli orientamenti espressi sul numero massimo degli incarichi.

L'orientamento del Consiglio uscente è pubblicato sul sito internet della Società con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea relativa al suo rinnovo.

Inoltre, l'organo di amministrazione uscente:

- i) invita gli azionisti che presentano proprie liste di candidati per la nomina dell'organo di amministrazione o di controllo a osservare le indicazioni di cui alla precedente lett. a);
- ii) invita gli azionisti che presentano una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti a formulare anche le relative proposte di delibera funzionali al processo di nomina del Consiglio quali la determinazione del numero dei relativi componenti, la loro durata in carica e remunerazione, nonché ad indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio;
- iii) invita gli stessi a fornire adeguata informativa nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dal Consiglio uscente.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

15.1 Il Consiglio verifica periodicamente, con il supporto del comitato endoconsiliare competente, l'adeguatezza del presente regolamento.

15.2 Il presente regolamento sarà attuato in via progressiva nel corso dell'esercizio 2021 parallelamente all'implementazione del nuovo modello organizzativo della Società.

Puntuale informativa sullo stato di attuazione del Regolamento sarà fornita nella Relazione sul Governo Societario.